



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 18250 / 92/ 2017.11 del 02 AGO. 2017 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Divieto di cumulo di incarichi ex art. 3, comma 6, della legge regionale 22/1998.
Attuale vigenza. Quesito.

Presidenza della Regione
Segreteria Generale – Servizio I
(rif. nota prot. 32770/G4/5 del 19.6.2017)

e p.c. Assessorato Regionale della Salute
Ufficio di Gabinetto – Segreteria Tecnica
(rif. nota prot. n. 45729 del 5 giugno 2017)

Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente
Segreteria Tecnica

1. Con la nota in riferimento viene chiesto l'avviso dello Scrivente in relazione al divieto di cumulo di incarichi di cui alla l.r. n.22/95.

Riferisce Codesta Segreteria Generale che sulla problematica prospettata ha espresso le proprie valutazioni l'Assessorato regionale della Salute *“ritenendo che quanto stabilito in materia di cumulo di incarichi dalla legge regionale n. 22 del 1995, (è) da considerare superato ed implicitamente abrogato, quanto meno con riferimento ai dirigenti regionali, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 49, comma 26, della l.r. 9 del 2015, che ha fissato a due (riducendo il limite di 3 di cui all'art. 2, comma 5, della l.r. 19 del 2008) il numero massimo degli incarichi conferiti dall'amministrazione regionale o su designazione della stessa”*.

Codesta Segreteria Generale riferisce, altresì, di concordare con quanto evidenziato dall'Assessorato regionale della salute *“circa il fatto che il susseguirsi e lo stratificarsi di norme regionali in materia di incarichi, senza abrogazioni esplicite e con ambiti oggettivi diversi ed in parte sovrapposti determini una obiettiva difficoltà di individuazione dei regimi di cumulo da applicare agli incarichi da conferire a dipendenti regionali ai sensi della l.r. n. 22 del 1995, negli organi di cui all'art. 1 della citata legge”*, sottoponendo, tuttavia, all'avviso di questo Ufficio una differente lettura delle diverse disposizioni normative richiamate, *“che risultano avere ciascuna un ambito oggettivo di applicazione diverso, anche se in parte sovrapposto”*.

In particolare:

- l'art.1, l.r. n. 22/1995: *“organi di Amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle Province e dei Comuni e per gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza dell'Assemblea regionale”*;

- l'art. 49, c. 26, l.r. n. 9/2015: *“incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, facendosi riferimento ad un più ampio novero di incarichi (v. ad esempio: collaudi, arbitrati ecc., ivi compresi gli incarichi negli organi di enti di cui alla l.r. 22/95)”*.

Ritiene, pertanto, codesto richiedente che *“il diverso ambito di applicazione fra le due normative e la mancata abrogazione esplicita del limite di cui all'art. 3, comma 6, della l.r. 22/1995, può condurre a ritenere possibile e conforme al complesso di norme regionali vigenti la coesistenza dei due limiti; per cui nel procedimento di conferimento dell'incarico in organi di cui alla l.r. 22/1995, va, in ogni caso, verificato per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, che non sia superato il limite di incarichi conferiti ai sensi della stessa legge regionale a prescindere dal soggetto che li abbia conferiti”*.

In tale senso manterrebbe carattere di attualità e rilevanza il parere n. 101.11.07, espresso dallo Scrivente con riferimento alla materia de qua, ancorché reso prima dell'entrata in vigore della l.r. 9/2015.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L'articolo 3, comma 6, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale), così dispone: *“Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili, fatta eccezione per quelli ricoperti da soggetti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che siano nominati, sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono coesistere in capo al medesimo soggetto più di due incarichi di cui alla presente legge”*.

Come già osservato nella precedente consultazione resa dallo scrivente con parere 101/2007, è l'articolo 1 della medesima l.r. n. 22/95 ad indicare l'ambito di applicazione della normativa. In particolare, essa si riferisce: *“agli organi di Amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle Province e dei Comuni e per gli organi per i quali la nomina di componenti è di competenza dell'Assemblea regionale”*.

In definitiva, pertanto, le norme in esame indicano la tipologia degli incarichi, indipendentemente dal soggetto che procede alla nomina o designazione, i soggetti destinatari del divieto di cumulo (privati e pubblici dipendenti), e le eccezioni ad esso connesse.

Per altro verso, l'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), dispone che: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di tre incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, già previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è ridotto a due incarichi e si applica anche al personale del comparto non dirigenziale e al personale degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Esulano dal computo gli incarichi conferiti nella qualità di componente supplente. Gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere espletati fino alla loro naturale scadenza. Ai fini del calcolo del limite del numero di incarichi del presente comma, non rilevano le nomine regionali effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo presso gli enti locali”*.

La disposizione in parola, con una portata certamente meno circoscritta di quella prevista dalla citata l.r. n. 22/95, pone un limite quantitativo al cumulo degli incarichi, in relazione ai destinatari della stessa e al soggetto che conferisce l'incarico o la designazione, indipendentemente dalla tipologia dell'incarico medesimo.

Ed in tal senso, quindi, questa legge regionale, con riferimento all'elemento oggettivo (designazione o nomina) è riferita agli incarichi provenienti dall'Amministrazione regionale e, quanto all'aspetto soggettivo, è rivolta a tutti i dipendenti regionali (dirigenti e comparto non dirigenziale), ovvero a quelli dipendenti dagli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione (*“gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10”*).

Alla luce del confronto tra le due norme regionali richiamate, può senz'altro condividersi l'avviso espresso da codesta Segreteria Generale quanto ai differenti ambiti oggettivi di applicazione, pur con la consapevolezza che l'intero *corpus* normativo meriterebbe un più attento coordinamento, magari attraverso la riscrittura di un unico testo che contempli tutte le ipotesi di divieto di cumulo con riferimento non solo alla carica da ricoprire e ai destinatari della stessa, ma anche al soggetto che procede alla nomina o designazione.


Per altro, non sembra allo scrivente che, nel caso che ci occupa, possa concretizzarsi un'abrogazione *“implicita”* delle disposizioni previste dal citato articolo 3, comma 6, della l.r. n. 22 del 1995, ad opera dell'articolo 49, comma 26, della l. r. 9/2015, come invece ipotizzato dall'Assessorato alla Salute, e ciò proprio in relazione ai differenti ambiti di operatività che, come già rilevato e seppur con talune sovrapposizioni, si riferiscono a differenti organi, soggetti destinatari e soggetti che conferiscono nomina o designazione.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.


Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

Maria Mattarella

